

Legge regionale 1 aprile 2026, n. 10

Interventi in materia di pianificazione e programmazione del sistema di Finanziamento del diritto allo studio universitario mediante modifiche della Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria).

(BURC n. 68 del 1 aprile 2026)

Art. 1

(Modifica dell'articolo 17 della [l.r. 34/2001](#))

1. L'articolo 17 della [legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34](#) (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria) è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono attribuite annualmente borse di studio nella misura e per l'importo determinati nel piano triennale di cui all'articolo 24, in favore di studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito fissati secondo i criteri stabiliti dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#) (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti).»;
 - b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
 - «7. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Università trasmettono alla Regione i dati necessari alla determinazione del fabbisogno finanziario preventivo occorrente per l'erogazione delle borse di studio relative al successivo anno accademico, elaborato tenendo conto dei dati storici relativi ai fabbisogni e alle domande degli anni accademici precedenti, nonché, entro il 15 novembre di ciascun anno, la spesa effettiva per le borse di studio relative all'anno accademico di riferimento, calcolato sulla base delle domande regolarmente presentate e del numero di studenti risultati idonei e beneficiari.
 8. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 24 e al fine di dare concreta attuazione al diritto allo studio, la Regione, entro il 15 settembre di ogni anno, trasferisce agli Atenei il 70 per cento delle risorse disponibili in bilancio secondo le modalità, i criteri minimi di eleggibilità economica e di merito e i meccanismi di riparto statali definiti dalla normativa vigente. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo sarà trasferito il saldo dell'importo nella misura determinata sulla base dei dati trasmessi dagli Atenei entro il 15 novembre di ciascun anno per come precisato al comma 7. Qualora le Università adottino criteri di eleggibilità più favorevoli rispetto agli standard minimi nazionali, l'eventuale maggiore fabbisogno finanziario derivante dal conseguente ampliamento della platea dei beneficiari può essere sostenuto dalla Regione unicamente nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità individuate dagli strumenti di programmazione finanziaria.
 9. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa e amministrativa, gli Atenei calabresi assicurano l'erogazione, entro il 31 ottobre, di tutte le risorse disponibili destinate alle borse di studio per l'anno accademico in corso, a favore degli studenti per i quali è stato verificato il possesso dei requisiti di carriera, economici e di merito previsti dalla legge. Il termine di cui al presente comma può essere derogato, con provvedimento motivato, esclusivamente per cause di forza maggiore, per intervenute modifiche normative o provvedimenti ministeriali che ne impediscano il rispetto, nonché per l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti iscritti al primo anno, per i quali l'accertamento

dei requisiti di eleggibilità e merito intervenga successivamente sulla base delle verifiche previste per l'accertamento dello status di idoneità.

10. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Regione rendiconta e pubblica i dati relativi ai tempi di erogazione e all'ammontare delle risorse effettivamente erogate per le borse di studio dell'anno accademico in corso. Tenendo conto degli stessi dati, avvia il procedimento funzionale all'assolvimento degli obblighi previsti dal comma 8 per l'anno accademico successivo.
11. Le attività previste dai commi da 7 a 10 costituiscono parte integrante del ciclo di programmazione e valutazione previsto dall'articolo 24. Nell'ambito della predetta programmazione triennale, fermo restando quanto indicato dal comma 8, la Regione si propone, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio e nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, di perseguire l'obiettivo della copertura totale delle borse di studio, attribuendogli carattere prioritario in sede di programmazione delle risorse nazionali e comunitarie.».

Art. 2

(Modifiche della [l.r. 34/2001](#))

1. La [legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34](#), è così modificata:
 - a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole "all'art. 1 della [legge 2/12/1991 n. 390](#)" sono sostituite dalle seguenti parole: "all'articolo 2 del [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#) (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti)";
 - b) il comma 2 dell'articolo 2, è sostituito dal seguente: "2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici, usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al [d.lgs. n. 68/2012](#).";
 - c) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 3 è abrogato;
 - 2) al comma 6, la parola "Agenzia" è sostituita dalla seguente: "Università";
 - d) i commi 3 e 4 dell'articolo 18, sono sostituiti dai seguenti:
 3. Il controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata dallo studente, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, vengono effettuati in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 del [d.lgs. n. 68/2012](#).
 4. A coloro i quali hanno presentato dichiarazioni non veritiere si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, del [d.lgs. n. 68/2012](#).";
 - e) al comma 6 dell'articolo 19 e al comma 1 dell'articolo 20, la parola "Agenzia" è sostituita dalla seguente: "Università";
 - f) al comma 2 dell'articolo 20, le parole "con recupero del costo da parte dell'Agenzia", sono soppresse;
 - g) il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: "1. Le Università, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, disciplinano le modalità per la concessione di prestiti d'onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del [d.lgs. n. 68/2012](#).";
 - h) al comma 2 dell'articolo 21, le parole "[legge n. 390/91](#)" sono sostituite dalle seguenti: "normativa statale vigente in materia di diritto allo studio universitario di cui al [d.lgs. n. 68/2012](#).";

- i) al comma 5 dell'articolo 23, le parole "art. 12 lettera d, e, f, della [legge n. 390/91](#)" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 3, comma 4, lettere d), e), f), del [d.lgs. n. 68/2012](#).";
- l) al comma 3 dell'articolo 24, le parole "Agenzia o", sono soppresse;
- m) la lettera b) del comma 7 dell'articolo 27, è sostituita dalla seguente:
 - "b) gli studenti che rientrano in una delle fattispecie previste dall'articolo 9 del [d.lgs. n. 68/2012](#) o dall'articolo 30 della [legge 30 marzo 1971 n. 118](#) (Conversione in legge del [decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5](#), e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)."

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge sono attuate mediante l'impiego delle risorse disponibili, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria, dando priorità all'utilizzo delle risorse comunitarie.
3. Gli interventi di cofinanziamento regionale per le borse di studio universitarie sono realizzati nel quadro della programmazione finanziaria vigente, mediante valorizzazione integrale degli strumenti di pianificazione comunitaria e dei relativi cicli di spesa, in coerenza con i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e sostenibilità dell'azione pubblica.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.